

**Cfr. Cass. Sez. 4 nr. 12175/2017**

Una sentenza molto interessante. Che nelle sue articolazione affronta con dovizia di particolari aspetti centrali – anche di natura generale - afferenti la ricostruzione di responsabilità (dolose e colpose; anche per le correlate morti) derivanti da sottoposizione, in contesto industriale, ad amianto e sostanze similari.-

Se ne riportano (pur se per sunto) ampi brani. Stimolo per una più ampia riflessione comune; di matrice giudiziaria e non da strillo giornalistico.-

**Il giudice e la conoscenza scientifica. La verifica dell'indipendenza dell'esperto. (...)**

Tale ruolo e lo strumentario metodologico nella disponibilità del giudice, allorché l'accertamento dei fatti è tributario del sapere esperto, sono stati dalla Suprema Corte sottoposti ad una approfondita rivisitazione critica, maturata per la crescente importanza che la prova scientifica (nelle sue diverse forme) ha assunto nel processo penale e per le rilevanti acquisizioni della riflessione teorica. Almeno a partire dalla sentenza Cozzini, peraltro avente ad oggetto proprio gli effetti sulla salute dell'esposizione professionale all'amianto, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato un vetusto e fuorviante modo di intendere quel ruolo, ridefinendo il significato del tradizionale *iudex peritus peritorum* sulla scia del più ampio dibattito animatosi nell'epistemologia legale, specie oltreoceano: poiché il giudice è portatore di una 'legittima ignoranza' a riguardo delle conoscenze scientifiche, *"si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo"*.-

Il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa - si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria.-

L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa.-

Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità della teoria: *"Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove"*. Si è aggiunto che *"il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituito dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto"*.-

La corretta conduzione di tale verifica rifluisce sulla *"logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza"*.-

In ciò è anche l'indicazione del contenuto del sindacato del giudice di legittimità, che attraverso la valutazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento probatorio ripercorre il vaglio operato dal giudice di merito non per sostituirlo con altro ma per verificare che questi abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità, rendendo adeguata motivazione.-

#### **Lo stato della giurisprudenza di legittimità.-**

La Corte non ignora che proprio in tema di esposizione professionale ad agenti nocivi in alcune pronunce di legittimità successive alla sentenza Cozzini emergono accenti non del tutto consonanti. Già in tale decisione si era rilevata la possibilità che si cogliesse una diversa posizione nella sentenza Macola (cfr. Sez. 4, n. 988/2003, Rv. 227001) - tra le pronunce più rilevanti per i temi qui in trattazione -, ritenendo però che essa *"lungi dal proporre un proprio punto di vista scientifico, si limita a riscontrare le basi logiche del ragionamento del giudice di merito, articolatosi alla stregua di informazioni scientifiche in ordine all'effetto acceleratore dell'esposizione protratta penetrate nel processo nel corso del giudizio di appello"*.-

Tuttavia, proprio in tema di spiegazione degli effetti dell'inalazione di fibre di amianto sulla salute dell'uomo, non è infrequente leggere espressioni che sembrano alludere ad una decisa opzione del giudice di legittimità per questa piuttosto che per altra teoria scientifica; ad esempio laddove si lascia intendere che *"la teoria della trigger dose non rappresenta un modello eziologico plausibile bensì una mera congettura"* e che essa *"si fonda su una vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff"* (cfr. Sez. 4, n. 33311/2012, Rannacciotti e altri, Rv. 255585).-

Altre decisioni sembrano meno assertive; così, in Sez. 4, n. 24997/2012 Pittarello e altro, Rv. 253303, si scrive che *"quanto alla legge di copertura necessaria per la valutazione del nesso di causalità, la Corte territoriale ha correttamente adottato quella della "dose cumulativa —, ma traendo il giudizio dal fatto che "è stata al riguardo richiamata la letteratura scientifica sostanzialmente convergente ..."*; in Sez. 4, n. 46428/2012, Stringa, Rv. 254073, si lascia indenne la motivazione impugnata perché questa esibisce l'assunzione di teorie scientificamente accreditate, portate nel processo dagli esperti compulsati. Per contro, Sez. 4, n. 11128 del 21/11/2014 - dep. 16/03/2015, Lemetti ed altri, n.m., poi, richiama proprio la sentenza Macola come decisione a favore della teoria della dose-correlazione; e nello stesso ordine concettuale si pone Sez. 4, n. 37762/2013, Battistella e altri, Rv. 257113, in tema di malattie correlate all'esposizione al cromo esavalente.-

Il Collegio è dell'opinione che non possa parlarsi di un vero e proprio contrasto tra orientamenti perché tutte le decisioni appena evocate mancano di una preliminare presa di posizione avversa ai principi posti dalla sentenza Cozzini in tema di utilizzo del sapere scientifico nel ragionamento probatorio giudiziale, che anzi richiamano come fonte dei dettami che il giudice di merito deve osservare.

#### **La valutazione degli esperti.**

Ribadito l'insegnamento che viene dalla sentenza Cozzini e dalle altre decisioni che si sono prodotte sul tema che qui rileva, va considerato che esso si traduce innanzitutto nella necessità di verificare i criteri utilizzati dal giudice per operare quell'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto del quale si è fatto magistero.

(...)

L'evocazione di una estraneità dell'esperto agli interessi delle compagnie utilizzatrici dell'amianto non è di per sé manifestamente illogica, giacché utilizza una massima d'esperienza - la partecipazione agli interessi di taluno è condizionante - e non una mera congettura.

(...) non può sfuggire che nella congerie di interessi coinvolti dalla ricerca scientifica, l'accertamento della indipendenza dell'esperto, intesa come condizione di imparzialità del medesimo, è di particolare difficoltà. Sicché esso dovrebbe avvalersi di indici 'estrinseci' di sicura efficacia dimostrativa, e in mancanza non può che affidarsi alla completezza delle fonti sulle quali l'esperto poggia il proprio contributo al giudizio; quanto più non risulteranno omissioni / tanto più potrà ritenersi ragionevole un giudizio di indipendenza. Seguirà poi la verifica della competenza. L'uno e l'altra possono trarre giovamento da una valutazione comparativa; la quale però non deve avvilire il giudizio in una dimensione relativistica, come se si trattasse esclusivamente di rinvenire l'esperto più indipendente o competente tra quelli coinvolti nel singolo giudizio.

#### **Analisi del rapporto di causalità.**

(...) in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere ad una puntuale verifica - da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della singola vicenda - in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento fatale (Sez. 4, n. 37762/2013, Battistella e altri, Rv. 257113).

#### **Possibile intervento delle Sezioni Unite.-**

(...)

In linea generale deve essere tenuto presente che nei procedimenti penali aventi ad oggetto le conseguenze sulla salute dell'uomo dell'esposizione professionale all'amianto, ricorrono terminologie variegata; si scrive di teoria multistadio, di effetto acceleratore, di malattia dose-correlata, di dose-indipendenza e di altro ancora. Con una consapevole semplificazione si può affermare che la teoria della trigger dose e quella, antagonista, della dose-correlata attengono al tema della quantità di fibre di asbesto necessaria a produrre l'insorgenza della patologia. Si afferma che la malattia insorge per effetto di una dose 'killer', risultando irrilevanti sul piano eziologico le ulteriori fibre eventualmente inalate; oppure, che vi è una relazione di proporzionalità tra dose cumulativa (durata-intensità dell'esposizione) e occorrenza di mesotelioma. La teoria dell'effetto acceleratore mette radici nella teoria della dose-correlata, ma non concerne il tema della quantità (rectius: della proporzione tra dose cumulativa e incidenza della malattia) bensì quello dei meccanismi di azione delle fibre che vengono inalate proseguendo l'esposizione all'agente patogeno. Si assume che ogni fibra inalata determina l'accelerazione del processo verso il momento della irreversibilità della malattia e di conseguenza l'abbreviazione della vita.-

La teoria multistadio, dal canto suo, descrive l'evoluzione biologica della malattia, ricostruendola come processo piuttosto che come ictus; e un processo all'interno del quale si colgono distinti e connessi sub-eventi (iniziazione e promozione; taluno parla anche di progressione, tutti raccolti nel periodo di induzione).

Se sono evidenti le connessioni tra le teorie della dose-correlata, dell'effetto acceleratore e multistadio, pure nell'ambito del discorso giuridico risulta utile tener ben presente le diverse implicazioni.

Già nella sentenza Cozzini si rimarcava come la questione della quantità delle fibre necessarie a determinare l'iniziazione del processo patogenetico fosse distinta da quella della cronologia dello sviluppo della malattia. Nella successiva sentenza Sez. 4, n. 18933/2014, P.C., P.G. in proc. Negroni e altri, Rv. 262139 si è posto l'accento sulle differenti implicazioni delle teorie della malattia dose correlata e dell'effetto acceleratore.-

Ed infatti, anche quando non sia in discussione che l'amianto sia causa di mesotelioma, che esiste una correlazione tra l'entità dell'esposizione ed il rischio di ammalarsi e persino quando si assume che ogni esposizione ricadente nel periodo di induzione ha incidenza sul processo cancerogenetico, deve essere tenuto presente che il postulato della incidenza di ciascuna esposizione (ovvero dose inalata) non è sufficiente a risolvere il problema causale quando durante il periodo di esposizione rilevante sia necessario distinguere sub-periodi in dipendenza dell'avvicinarsi di diversi garanti, perché in tal caso è necessario poter affermare che proprio nel sub-periodo in considerazione si è determinata (l'insorgenza o) la ulteriore evoluzione del processo morboso. Tanto chiama in causa innanzitutto la natura - universale o probabilistica - della legge di spiegazione causale utilizzata. Ove si tratti di legge probabilistica, poiché l'effetto acceleratore non si verifica in tutti i casi, il giudice è tenuto ad individuare i segni fattuali che permettono di affermare che in ciascuno dei differenti periodi - definiti dall'avvicinarsi degli imputati nel ruolo di garante - si è prodotto l'effetto in via teorica possibile.-

In ordine al modello di spiegazione causale da adottarsi ove la legge utilizzata abbia natura probabilistica ed in particolare quando si tratti della legge sull'effetto acceleratore, la più volte menzionata sentenza Cozzini ha affermato: *"il sapere generalizzante probabilistico (in senso statistico) trasmette tal quale nella conclusione del ragionamento il coefficiente percentualistico che caratterizza la legge: se la probabilità di sopravvivere all'infarto è del/'85%, il singolo paziente sarà teoricamente portatore, in prima approssimazione, di una tale probabilità di salvezza. Le particolarità del caso potranno poi, eventualmente, modificare la prognosi in rapporto alla condizione del singolo, concreto malato. Subentra, in tale secondo passaggio, un momento valutativo, "vago", articolato alla luce della base induttiva, cioè delle peculiarità del caso concreto, che si esprimerà in termini di probabilità logica: espressione che designa (anche questo deve essere ripetuto) non un dato numerico ma un apprezzamento conclusivo, un giudizio dotato di particolare affidabilità, di speciale credibilità razionale".-*

Con specifico riferimento al tema che qui occupa, la Corte ha ulteriormente precisato: *"ove la legge relativa all'effetto acceleratore fosse solo probabilistica ..., ciò significherebbe che lo stesso effetto si determinerebbe solo in una determinata percentuale dei casi e comunque non immancabilmente. Dunque, traducendo tale informazione probabilistica nell'inferenza deduttiva del caso concreto si perverrebbe alla conclusione che il lavoratore aveva solo la probabilità (statistica) di subire l'accelerazione dell'evoluzione del processo carcinogenetico; con l'ulteriore conseguenza che agli imputati che hanno operato in azienda dopo l'iniziazione non potrebbe essere mossa l'imputazione causale condizionalistica che, come è noto, richiede un certo ruolo eziologico della condotta rispetto all'evento". A meno che "le contingenze del caso concreto siano appunto se possibile copiose e comunque significative; e, per le loro peculiari caratterizzazioni, riescano a risolvere il dubbio insito nel carattere probabilistico del sapere utilizzato nell'inferenza deduttiva. ... Si vuol dire che, in ipotesi astratta, il carattere probabilistico della legge potrebbe condurre alla dimostrazione del nesso condizionalistico solo ove fossero note informazioni cronologiche e fosse provato, ad esempio, che il processo patogenetico si è sviluppato in un periodo significativamente più breve rispetto a quello richiesto nei casi in cui all'iniziazione non segua un'ulteriore esposizione. Analogamente*

*potrebbe argomentarsi ove fossero noti i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo ed essi fossero presenti nella concreta vicenda processuale".-*

Forte è quindi il richiamo all'accertamento dell'effettivo invarsi dell'effetto acceleratore.-

In questa sede può aggiungersi che **il riscontro singolare mai può essere affidato dai giudici di merito al richiamo dell'auctoritas delle sentenze del giudice di legittimità. Il precedente giurisprudenziale non costituisce il nomos in tema di sapere scientifico - per le ragioni ampiamente esposte anche nella presente motivazione.-**

Il principio da ultimo ribadito conduce anche a confrontarsi con l'auspicio formulato da autorevole dottrina, che della questione della validità della legge causale che afferma l'effetto acceleratore vengano investite le Sezioni Unite. Consapevole che l'utilità non può essere quella di un responso vincolante e definitivo sulla sussistenza o meno della legge, tale dottrina ritiene che ciò permetterebbe la formulazione di una valutazione più che autorevole sullo stato dell'arte, con sicuro effetto di orientamento della magistratura giudicante e, (semberebbe di cogliere) soprattutto, di quella requirente.-

Sono certamente condivisibili le preoccupazioni alle quali dà voce la dottrina; il susseguirsi di decisioni che segnano esiti divergenti pur nella sovrapposibilità (a grandi linee) delle vicende non può che ingenerare sconcerto e risulta difficilmente comprensibile, ancorché non derivi da effimere causali. Né va sottovalutata la necessità che gli imputati che risultino condannati in un più ampio gruppo di assolti non abbiano ragione di dubitare che la loro sorte non è in alcun modo frutto della casualità; avrebbero ragione a ritenerla ingiusta. Inoltre, è a tutti noto l'aggravio ulteriore del già pesante fardello di dolore che deriva alle vittime dei reati, ai loro congiunti, da percorsi giudiziari intrapresi con consapevolezza insufficienti e perciò conclusi con esiti contrastanti.-

Ma ad avviso del Collegio il percorso indicato non è concretamente praticabile e, in definitiva, neppure in grado di assicurare il risultato auspicato.-

Da un canto, posto che è fuor di dubbio che le S.U. non potrebbero attestare l'esistenza o l'assenza della legge dell'effetto acceleratore, deve credersi che si intenda affidare ad esse il compito di compiere una ricognizione più estesa e più approfondita dello stato delle conoscenze scientifiche; evidentemente più estesa e più approfondita di quella fatta dai giudici di merito e dal giudice remittente. Ma come ciò sia possibile alla luce della conformazione del giudizio di legittimità non è immaginabile.-

E' certamente estranea alla dottrina l'idea che le S.U. possano risolvere l'intricata questione assegnando una maggiore attendibilità a questo o all'altro degli orientamenti la cui esistenza si registra. La ragione è anche in questo caso molto evidente: non si tratta di interpretazioni giuridiche, ma di giudizi di fatto di segno opposto; rispetto ai quali non si crede che le S.U. possano prendere posizione, se non quando si tratti di giudizi espressi nel procedimento del quale si occupa, per verificarne la resistenza alla luce dei consueti parametri del sindacato di legittimità.-

D'altro canto, è forse meritevole una considerazione che offre indicazioni sulla via lungo la quale instradare la riflessione, per un'evoluzione che al momento non appare alle viste; e tuttavia plausibile. Come mostra di cogliere anche la dottrina, a ben vedere, al fondo delle contrastanti decisioni vi è una non confessata contrapposizione sul ruolo del giudice rispetto al sapere scientifico. Infatti, le poche decisioni che prendono posizione sulla maggiore validità di una teoria scientifica rispetto ad altra - invece che di verificare se nello specifico processo risultava metodologicamente corretta la valutazione operata dal giudice di merito; se risultava

razionale la spiegazione causale - non fanno che negare l'assunto di un giudice fruitore di leggi casuali che rinvergono nel contesto scientifico il marchio di validità.-

Sicché, si tratta di verificare se nonostante il formale ossequio ai principi espressi dalla sentenza Cozzini, poi integrati dalla sentenza Cantore e varie volte ribaditi dal giudice di legittimità, davvero esiste una non sopita disputa in merito ai principi che regolano l'utilizzo del sapere esperto da parte del giudice penale. Ebbene, come si è scritto poc'anzi, la ricognizione delle decisioni pervenute all'attenzione di questa Corte documenta che nella giurisprudenza di merito il richiamo dei principi posti dalla sentenza Cozzini sono ormai del tutto introiettati, sino a divenire un mantra sempre ripetuto; salvo defaillance, forzature e incongruenze nel passaggio dall'enunciazione all'applicazione.-

In nessuna decisione del giudice di legittimità si esprime una esplicita, motivata contrapposizione a quel modello epistemologico.-

Non resta quindi che ripetere, ancora una volta, come **il giudizio penale non possa essere il luogo nel quale si forma il sapere scientifico, che è processo di estrema complessità, di imprevedibile proiezione temporale e di necessaria dimensione universale (nel senso del coinvolgimento dell'intera comunità scientifica). Il sapere scientifico, altrove consolidatosi, giunge nel processo penale attraverso gli esperti; al giudice sta il compito di assicurare la competenza e l'imparzialità di giudizio del medium e di verificare con l'ausilio di questi, attraverso una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia, l'esistenza e l'apporto della legge scientifica di copertura** (cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 18933/2014, P.C., P.G. in proc. Negroni e altri, Rv. 262139, ancora in tema di mesotelioma ed effetto acceleratore).-

#### **Interesse ad impugnare una declaratoria prescrizione.-**

La giurisprudenza di legittimità riconosce che sussiste l'interesse dell'imputato a veder rimosso il giudizio che ha dichiarato l'estinzione del reato, anche se esso, in ragione della previsione dell'art. 578 cod. proc. pen. (che presuppone la condanna in primo grado) non è accompagnata dalla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civile. Infatti, l'interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (da ultimo, Sez. 6, n. 35989/2015, Vittorini, Rv. 265604).-

Tuttavia l'impugnazione deve essere sostenuta da un interesse concreto ed attuale alla decisione invocata.-

Come rammentato dal S.C., *"l'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato - il che non muta il risultato - facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente con il sistema legislativo"* (Sez. U, n. 6624/2012, Marinaj, Rv. 251694). L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 10372/1995, Serafino; Sez. U, n. 20/1996, Vitale; Sez. U, n. 6624/2011, Marinaj).-

Peraltro, l'interesse ad impugnare dell'imputato, nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, viene riconosciuto qualora dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame; Pertanto non solo quando si miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi (come l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando lo scopo sia quello di assicurarsi conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.).-

Tuttavia, proprio perché l'interesse deve essere concreto ed attuale, quando esso non emerga con immediatezza, incombe sull'impugnante l'onere di allegare e dimostrare il proprio interesse all'impugnazione.-

(...). Giova rammentare che le S.U. civili hanno affermato che *"in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione"* (Sez. U, Sentenza n. 1768/2011, Rv. 616366).-

Più di recente si è precisato, con riferimento alla condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del giudice penale dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, che essa non implica alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questa e il pregiudizio lamentato, restando salva nel giudizio civile di liquidazione del "quantum" la possibilità di escludere l'esistenza di un danno eziologicamente conseguente al fatto illecito (Sez. 3, Sentenza n. 23429/2014, Rv. 633665).-

#### **Colpa in senso oggettivo e colpa in senso soggettivo.-**

(...)

Sulla scia delle più recenti riflessioni dedicate al tema dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn e altri, cit.), va osservato come la formula legale della colpa espressa dall'art. 43 cod. pen., col richiamo alla negligenza, imprudenza e imperizia e alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinei un primo e non controverso tratto distintivo di tale forma di imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo.-

Tale primo obiettivo profilo della colpa, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprime l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale.-

La dottrina che sul piano sistematico prospetta la doppia collocazione della colpa, sia nel fatto che nella colpevolezza, colloca significativamente tale primo profilo dell'imputazione sul piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella configurazione delle singole fattispecie colpose.-

Accanto al profilo obiettivo e impersonale così indicato, ve n'è un altro di natura più squisitamente soggettiva, solo indirettamente adombrato dalla definizione legale, che sottolinea nella colpa la mancanza di volontà dell'evento.-

Tale connotato negativo ha un significato inevitabilmente ristretto che si risolve essenzialmente sul piano definitorio e classificatorio, alludendo infatti alla certificazione del confine con l'imputazione dolosa.-

In positivo, il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in poche parole, nell'esigibilità del comportamento dovuto.-

Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente: un profilo della colpevolezza colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di rendere personalizzato il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali.-

Dunque, in breve, il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate (cfr., da ultimo, Sez. 4, sent. n. 12478/2015, P.G. in proc. Barberi ed altri, 267811-267815, in motivazione).-

Nei procedimenti che hanno ad oggetto gli effetti sulla salute dell'esposizione all'asbesto aerodisperso si è soliti porre il tema della portata dell'art. 21 d.p.r. n. 303/1956 e dell'art. 2087 c.c.; le difese osservano che si tratta di norme dalle quali non è possibile realmente trarre la regola cautelare valevole al tempo della condotta per cui si è tratti a processo. Gli argomenti sono vari; se ne citano i più ricorrenti: l'art. 21 si riferisce alla diffusione di polveri moleste, diffuse nell'ambiente in quantitativi massicci, e non alla polluzione di piccolissime fibre come quelle dell'asbesto, non percepibili con l'inalazione; le conoscenze scientifiche e tecnologiche della per solito risalente epoca del comportamento dell'imputato non indicavano la cancerogenicità dell'amianto, segnalandone soltanto la capacità di indurre l'asbestosi; i valori soglia in allora conosciuti dimostravano che il comportamento cautelare non era quello di eliminare l'aerodispersione ma piuttosto quello di contenerla entro definiti limiti quantitativi.-

Orbene, va chiarito che il punto di ricaduta di simili argomentazioni nell'ambito dell'accertamento giudiziale è rappresentato dalla prevedibilità; ma la prevedibilità dell'evento quale canone che permette, unitamente a quello della evitabilità dell'evento, di identificare la regola cautelare che, perché riconosciuta già al tempo in cui l'imputato era stato chiamato ad operare prudenzialmente, permette di definire il comportamento doveroso e, conseguentemente, di apprezzare come 'violazione di regola cautelare' la condotta all'esame.-

Si è quindi nell'ambito dell'accertamento della colpa in senso oggettivo.-

L'art. 21 e l'art. 2087, pertanto, vengono 'interpellati' per comprendere se essi ponevano una regola cautelare che vietasse di esporre i lavoratori al pericolo di inalazione di fibre di amianto (e, a seconda delle posizioni, se la regola avesse un contenuto ancora più specifico, correlativamente alla soluzione accordata al problema della descrizione dell'evento prevedibile).-

(...) Poiché si sta parlando di una regola cautelare che vale per chiunque si trovi nella situazione che attiva il dovere di diligenza, non sono, in alcun modo rilevanti le cognizioni del singolo e in particolar modo del soggetto la cui condotta è in esame; la regola sarà quella fissata, a seconda dei casi, dalla migliore scienza ed esperienza del tempo ovvero tenendo presente *l'homo ejusdem professionis et condicionis* (cfr. per esplicazioni, Sez. 4, n. 16761/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, Rv. 247015).-

Anche il successivo passaggio, dedicato alla verifica dell'essere l'evento verificatosi 'concretizzazione del rischio', attiene alla regola 'oggettiva'; e questa che si interroga per comprendere se l'evento prodottosi cada nel cono proiettato dalla sua funzione preventiva. E anche da questa prospettiva non è il punto di vista di un particolare soggetto a venire in considerazione - lo scopo preventivo conosciuto dal singolo -, ma la funzione preventiva che la regola è oggettivamente in grado di assolvere.-

Quando invece si apre la verifica della colpa in senso soggettivo, e si discute della prevedibilità, non si fa più riferimento ad un agente modello ideale ma proprio all'imputato, agente concreto; è della prevedibilità da parte di questi che si tratta; è dell'agente concreto che vanno valutate le reali condizioni di operatività, per comprendere se la violazione cautelare, ormai presupposto acquisito, anche nella sua efficienza causale, sia del tutto scusabile (perché non esigibile in concreto un comportamento pur dovuto); e ove non lo sia, per ponderare la misura del rimprovero, a seconda che emerga una colpa lieve, una colpa 'media', una colpa grave o gravissima (sul punto, le chiare indicazioni contenute in Sez. 4, n. 16237/2013, Rv. 255105).

(...) Da una vasta riflessione coinvolgente la dottrina e la giurisprudenza, appare chiaro che la diatriba intorno all'art. 21, all'art. 2087 e in generale intorno alla regola cautelare che scolpiva il comportamento prudenziale non ha alcun titolo per essere riproposta quando l'accertamento verte sulla colpa in senso soggettivo; è un prius ormai risolto.-

Il quesito non è più, ad esempio, se l'art. 21 prescriveva di evitare l'aerodispersione dell'amianto; ma è se di tale regola e degli effetti della sua violazione, la cui esistenza è stata acquisita, l'imputato avesse una ignoranza scusabile e se (passando al piano della prevenibilità) se egli avesse la concreta possibilità di fare quanto sarebbe stato di sicuro effetto preventivo.-